



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 31 dicembre 2020

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 068

Prot. 799

Oggetto: **Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.**

Sommario **Sul supplemento ordinario n. 46 alla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Con la presente si illustrano i contenuti che più interessano l’attività di Patronato.**

Sul supplemento ordinario n. 46 alla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

La disposizione, che, per espressa previsione entra in vigore il 1° gennaio 2021, si compone di 20 articoli e, all’articolo 1, contiene numerose norme in materia politiche attive del lavoro, di previdenza, di assistenza e di tutela della famiglia con riferimento alle situazioni di maggiore fragilità; inoltre, particolare, con i commi 2-7 è istituito un fondo per l’assegno universale e i servizi alla famiglia, prevedendo successivi provvedimenti normativi che intervengono in materia fiscale, per la introduzione di un **assegno unico universale**.

Con la presente, in attesa delle disposizioni amministrative che dovranno essere emanate da parte di specifici dicasteri e delle istruzioni applicative dell’INPS, si illustrano i contenuti che più interessano nell’immediato l’attività di Patronato.

Con specifica circolare verranno illustrate le norme in materia di contratto di espansione interprofessionale contenute nel comma 349.

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA

1.1 Proroga opzione donna – comma 336

Il comma 336 reca disposizioni concernenti l’accesso a pensione in regime sperimentale per le lavoratrici, cosiddetta opzione donna, estendendone la possibilità di



fruizione alle assicurate che abbiano maturato determinati requisiti **entro il 31 dicembre 2020**, in luogo del 31 dicembre 2019 attualmente previsto.

Con il DL n. 4/2019 era stata reintrodotta per le donne la possibilità di ottenere la pensione calcolata con il sistema contributivo in presenza di **35 anni di contribuzione** e di **58 anni di età se lavoratrici dipendenti** o **59 anni di età se lavoratrici autonome**, a condizione che ambedue i requisiti fossero perfezionati entro il 31 dicembre 2018, estesa, poi al 2019 con la legge n. 160/2019 (*cf. circolare INAPA n. 1 del 9 gennaio 2020*).

Ora, il comma 336, intervenendo di nuovo sul decreto citato, consente la possibilità di accesso a pensione con tale canale *alle donne che abbiano perfezionato i prescritti requisiti* entro il **31 dicembre 2020**; ne sono quindi destinatarie le donne **nate entro il 31 dicembre 1962** se lavoratrici **dipendenti** ed **entro il 31 dicembre 1961** se lavoratrici **autonome**.

Il trattamento pensionistico in questione resta ancorato alla *finestra mobile* di 12 mesi per le pensioni a carico del FPLD e delle altre gestioni dei lavoratori dipendenti e di 18 mesi per le pensioni a carico delle GG.SS. dei lavoratori autonomi, calcolata a partire dalla data di maturazione dei requisiti.

Sono confermate le specifiche disposizioni per i dipendenti del **comparto scuola** con possibilità di presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2021 per i pensionamenti con decorrenza settembre 2021, secondo le disposizioni già fornite dal MIUR con nota n. 2664 del 7 febbraio 2020 che, con ogni probabilità, saranno confermate (*cf. messaggio INAPA del 10 febbraio 2020*).

1.2 Proroga APE sociale – commi 339 e 340

Il comma 339, modificando l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016, **proroga al 31 dicembre 2021** la norma sperimentale relativa all'APE Sociale, conseguentemente sono stati adeguati i limiti di spesa previsti.

Il comma 340 prevede che le semplificazioni e le scadenze introdotte dalla legge n. 205/2017 siano applicabili anche per il 2021; pertanto le procedure da seguire per l'accesso all'APE Sociale nel corso del 2021 saranno le stesse che sono state seguite per gli anni precedenti.

1.3 Proroga incentivo all'esodo (ISOPENSIONE) – comma 345

L'articolo 4, commi 1-7, della legge n. 92/2012, ha introdotto l'esodo anticipato per i lavoratori maggiormente anziani utilizzato nei casi di eccedenza di personale, con specifici accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In base a tali accordi, che devono essere validati dall'INPS, il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) entro i 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, una prestazione, a carico del datore di lavoro, di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, fino a che non si



siano perfezionati i requisiti per il pensionamento (*cf. circolare INAPA n. 27 del 3 settembre 2013*).

La disposizione, che nel corso del tempo ha subito diverse modifiche, è ora destinata ai lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ed è attualmente prevista, in via sperimentale, fino al 2020, in virtù del comma 160, articolo 1, della legge n. 205/2017 (*cf. circolare INAPA n. 2 del 15 gennaio 2018*).

Ora, il comma 345, modificando la disposizione del 2017, **estende sino al 2023** la possibilità, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato, qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei **7 anni** successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

1.4 Nona salvaguardia per lavoratori in particolari condizioni – commi 346-348

Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 24 del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge n. 214/2011 (riforma Monti), in applicazione del comma 14 dello stesso articolo 24, sono state via via introdotte numerose norme di salvaguardia, l'ultima delle quali, l'ottava salvaguardia, risale alla legge n. 232/2016 (*cf. circolare INAPA n. 46 del 13 dicembre 2016*).

Il comma 346 e successivi dell'articolo 1 in commento contiene un'ulteriore norma di salvaguardia pensionistica autorizzando l'applicazione delle norme relative ai requisiti di accesso e al regime delle decorrenze vigenti prima della cd riforma Monti in favore di ulteriori 2.400 soggetti - nel rispetto del limite di spesa complessivamente fissato per tutte le categorie di lavoratori previste - che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011.

Sono destinatari della nona operazione di salvaguardia i medesimi soggetti destinatari della precedente che, però, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2022. Si tratta degli assicurati appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:

- a) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- b) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- c) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 *ter* del codice



- di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- d) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412^{ter} del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
 - e) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
 - f) lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, che abbiano o meno cessato l'attività lavorativa;
 - g) con esclusione del settore agricolo e dei *lavoratori con qualifica di stagionali*, ai lavoratori con *contratto di lavoro a tempo determinato* e ai lavoratori *in somministrazione con contratto a tempo determinato*, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

Gli interessati dovranno presentare **istanza di accesso al beneficio**, a pena di decadenza, **entro il 2 marzo 2021** (60 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento) secondo le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014 (*cf. messaggio INAPA del 17 aprile 2014*).

Pertanto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, saranno tenuti a presentare istanza all'INPS i soggetti autorizzati ai versamenti volontari mentre tutte le altre tipologie di lavoratori dovranno presentare istanza alle strutture territoriali dell'INL, già Direzioni territoriali del lavoro, secondo le modalità già stabilite.

L'INPS dovrà provvedere al monitoraggio delle domande stilando la graduatoria sulla base della cessazione del rapporto di lavoro; a tal fine per i lavoratori che nel 2011 si trovavano in congedo straordinario per assistere un figlio disabile che non abbiano cessato dal rapporto di lavoro è presa a riferimento la data del 1° gennaio 2021 (entrata in vigore della disposizione in esame).



L'Istituto, inoltre, è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte.

In caso di superamento del limite di spesa non saranno prese in esame ulteriori domande di pensionamento.

Qualora, al contrario, dal monitoraggio non risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, eventuali economie saranno finalizzate al finanziamento di eventuali ulteriori misure di salvaguardia che si rivelassero ancora necessarie.

Per espressa previsione, i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.

Per la concreta applicazione della norma in commento sarà necessario attendere le relative disposizioni applicative; nel frattempo, solo a titolo indicativo, si riporta in allegato la scheda riepilogativa dei requisiti d'accesso vigenti fino al 2011, adeguati all'incremento della speranza di vita.

1.5 Copertura assicurativa ai fini pensionistici per i lavoratori part-time – comma 350

Il comma 350, recependo una cospicua giurisprudenza di legittimità, introduce una importante novità in materia di determinazione dell'anzianità assicurativa ai fini pensionistici per i lavoratori con contratto part-time che prevede che la prestazione lavorativa non sia svolta in maniera continuativa.

In particolare, la disposizione stabilisce che **il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale - che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi - è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione.**

Tuttavia, per l'accredito dell'intero periodo del contratto, è necessario che la retribuzione complessiva soddisfi il minimale previsto per l'accredito della contribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; in caso contrario il numero dei contributi accreditabili sarà determinato dal rapporto tra la retribuzione sulla quale è stata versata la contribuzione e il minimale settimanale previsto nell'anno di riferimento.

La norma - a differenza di quanto previsto per la generalità dei lavoratori e per quelli con part-time in cui la prestazione lavorativa è effettuata in tutte le settimane ad orario ridotto, per i quali il numero dei contributi è pari al numero delle settimane retribuite, nel rispetto del minimale - impone che il minimale sia soddisfatto con riferimento alla retribuzione complessiva per l'intero periodo da accreditare, vale a dire sia per le settimane retribuite che per quelle non retribuite.



Per i contratti di lavoro in essere alla data del 1° gennaio 2021 il riconoscimento della contribuzione per l'intero periodo del contratto dovrebbe avvenire d'ufficio; mentre la norma prevede espressamente che **per i contratti di lavoro a tempo parziale esauriti** prima della suddetta data, **il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione.**

La disposizione prevede anche che i trattamenti pensionistici liquidati in virtù dell'accredito contributivo introdotto non possano avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.

È del tutto evidente che per la concreta applicazione della norma in questione sarà necessario acquisire le disposizioni amministrative del Ministero del lavoro e dell'INPS.

2. DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO – commi 356-361

2.1 Indennizzo per malattie asbesto correlate

Il comma 356 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che l'INAIL, attraverso il Fondo vittime amianto, eroghi una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15% della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto e dal soppresso Istituto di Previdenza del Settore Marittimo e, in caso di premorte, agli eredi.

La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile al resto delle prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.

Per i nuovi eventi accertati dal 1° gennaio 2021 l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a 10.000,00 euro da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso.

Per espressa previsione l'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.

2.2 Definizione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario

La legge di stabilità per il 2016, la n. 208/2015, aveva riconosciuto ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che avessero svolto operazioni di bonifica dall'amianto, senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione, il beneficio previdenziale previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 per il periodo corrispondente alle operazioni di bonifica, demandando ad un successivo decreto ministeriale (DM 12 maggio 2016) le modalità di attuazione del beneficio; la successiva



legge di stabilità, la n. 205/2017, aveva poi prorogato per un triennio l'applicazione della maggiorazione.

Il comma 360 prevede disposizioni volte ad accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali, presso INPS ed INAIL, per i lavoratori in questione.

3. DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA

3.1 Assegno di natalità cosiddetto Bonus Bebè – comma 362

Come si ricorderà, la legge n. 160/2019 aveva previsto la proroga per l'anno 2020 dell'assegno mensile di natalità, istituito dalla legge di stabilità 2015, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 fino al compimento del primo anno di vita o al primo anno di ingresso nel nucleo familiare nei casi di adozione. La stessa disposizione aveva rimodulato l'attribuzione del beneficio sulla base di più scaglioni del valore ISEE ed eliminato il limite di reddito (*cf. circolare INAPA n. 1 del 9 gennaio 2020, punto 3.3*).

Ora, l'articolo 65 prevede che il beneficio sia riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, secondo le modalità già previste per l'anno 2020.

Si ricorda che l'assegno spetta nella misura indicata di seguito e che in caso **di figlio successivo al primo**, è previsto che l'importo sia incrementato del 20%:

- a) 1.920 euro per i nuclei familiari con valore ISEE fino a 7.000,00 euro annui;
- b) 1.440 euro per i nuclei familiari con valore ISEE compreso tra 7.001,00 e 40.000,00 euro annui;
- c) 960 euro per i nuclei familiari con valore ISEE superiore a 40.000,00 euro annui.

La disposizione prevede i limiti di spesa e la conseguente procedura di monitoraggio da parte dell'INPS; in caso di effettivi o imminenti scostamenti rispetto alla previsione del limite massimo di spesa, l'importo annuo dell'assegno ed i valori soglia ISEE potrebbero essere rideterminati.

3.2 Congedo di paternità – commi 363 e 364

Il comma 363, modificando il comma 354 dell'articolo 1, della legge n. 232/2016, proroga per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, già previsto fino al 2020 dalla normativa vigente (*cf. circolare INAPA n. 1 del 9 gennaio 2020, punto 3.1*), aumentandone la durata a **dieci giorni**.

Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi per **un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima**.



Si ricorda che il suddetto congedo deve essere goduto, anche in via non continuativa, **entro i cinque mesi dalla nascita del figlio**, tuttavia, il comma 25 dello stesso articolo 1, intervenendo sulla norma che ha istituito il congedo obbligatorio per il padre (comma 24, lettera a) dell'articolo 4 della legge n. 92/2012) stabilisce che la disposizione è applicabile **anche ai casi di morte perinatale**, ciò sta a significare che il congedo è concesso per intero anche in caso di morte del bambino avvenuta dalla 28^a settimana di gravidanza alla 1^a settimana di vita.

Si precisa, infine, che il congedo di paternità è attualmente operativo solo per i dipendenti privati, mancando per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo.

3.3 Sostegno alle madri con figli disabili – commi 365 e 366

Il comma 365 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 – che costituisce al contempo limite massimo di spesa - volta al riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

La definizione dei criteri di individuazione dei destinatari del predetto contributo, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e dell'erogazione, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

4. INDENNIZZO PER CESSAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE – comma 380

Il comma 380 interviene sulle disposizioni in materia di indennizzo per cessazione attività commerciale, da una parte prevedendo l'innalzamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva a decorrere dall'anno 2022, dall'altra prevedendo un finanziamento a carico dello Stato per sopperire al mancato adeguamento dell'aliquota per il periodo precedente.

Si ricorderà che l'indennizzo, istituito in via temporanea dal D.lgs. n. 207/1996 era stato più volte reiterato, ed è stato reintrodotta e reso strutturale a decorrere dall'anno 2019, dalla legge n. 145/2018 (*cf. circolare INAPA n. 4 del 15 gennaio 2019*).

Si ricorderà anche che l'INPS, con messaggio n. 2347 del 5 giugno 2020, con il quale forniva indicazioni alle proprie sedi per la gestione delle domande giacenti, aveva reso noto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali aveva stabilito che *“come previsto dall'articolo 1, comma 284, della legge n. 145/2018, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si provvederà ad adeguare con apposito decreto, nella misura necessaria, l'aliquota contributiva aggiuntiva a carico degli iscritti alla Gestione commercianti”* e che lo stesso Ministero del Lavoro aveva comunicato che l'Istituto, fino all'adozione del decreto interministeriale, non poteva riconoscere ulteriori prestazioni e avrebbe dovuto sospendere il loro accoglimento (*cf. circolare INAPA n. 35 del 9 giugno 2020*).



Ora, il comma 380 dispone che, dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva, prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è dovuta nella misura dello **0,48%**, in luogo dello 0,09% ora previsto.

In particolare, la suddetta contribuzione è destinata:

- per la quota dello 0,46 per cento, al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale istituito per far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale;
- per la quota dello 0,02 per cento, alla Gestione degli esercenti attività commerciali.

La disposizione conferma inoltre, il meccanismo di adeguamento introdotto dall'articolo 1, comma 284, della legge n. 145/2018 in base al quale, se dal monitoraggio degli oneri per le prestazioni dovute agli iscritti alla suddetta Gestione e delle entrate contributive derivanti dalla richiamata aliquota emerga, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, si procede all'adeguamento della medesima aliquota con specifico decreto interministeriale, in mancanza del quale l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni.

Infine, per effetto della mancata applicazione per l'anno 2021 del suddetto adeguamento, è stato previsto un finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 167,7 milioni di euro per l'anno 2021.

Si ritiene che a seguito di quest'ultima disposizione e dell'adeguamento dell'aliquota aggiuntiva prevista dal 2022, la sospensione della definizione delle domande presentate all'INPS dopo il 30 novembre 2019 possa essere superata e che l'Istituto potrà procedere, quindi, alla liquidazione dei relativi indennizzi; è del tutto evidente, tuttavia, che sulla questione si dovranno attendere le disposizioni dell'Istituto.

In attesa delle citate disposizioni INPS si ritiene opportuno mantenere i comportamenti di cautela suggeriti con circolare n. 35 del 9 giugno 2020.

5. INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA PER GLI ISCRITTI ALLA G.S. INPS – commi 386-400

Con il comma 386 e successivi, "nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali" viene istituita, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, un'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti **iscritti alla Gestione Separata** dell'INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma, 1, del D.P.R. 917/1986, ovvero, attività diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

L' indennità è riconosciuta – nel limite di spesa fissato - in favore dei soggetti che:

- a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;



- b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
- c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei quattro anni precedenti la presentazione della domanda;
- d) hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'attuale iscrizione alla gestione previdenziale.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

L'indennità è erogata per **sei mensilità** ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate; in ogni caso **non può essere inferiore a 250,00 euro mensili e superiore a 800,00 euro mensili**, rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

Il beneficio - *che potrà essere richiesto **una sola volta nel triennio*** - spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e viene meno in caso di cessazione della Partita Iva nel corso della erogazione dell'indennità con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data indicata come fine attività.

Inoltre, ai sensi del comma 400, l'erogazione dell'indennità è subordinata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione è demandata ad apposito decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge.

La percezione del beneficio non comporta accredito di contribuzione figurativa e lo stesso non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

La domanda, corredata da un'autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse, deve essere presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

L'INPS comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti.

L'Istituto, inoltre, provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa fissato e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.



Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione in commento si prevede, per gli iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni, un incremento dell'aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo, con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, che risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Per la concreta applicazione della disposizione in commento, oltre al decreto ministeriale citato, si dovranno attendere le disposizioni dell'INPS.

6. SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DEI LAVORATORI DELLA PESCA – commi 315-319

I commi da 315 a 319, prevedono un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una **sospensione** o **riduzione dell'attività** lavorativa, o **una riduzione del reddito**, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; il beneficio è riconosciuto **per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021.**

Ne sono destinatari:

1. i lavoratori marittimi, di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari;
2. gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave da essi gestita;
3. i pescatori autonomi, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/58;

non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata INPS.

Per i soggetti di cui ai punti 2 e 3 la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve essere almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre del 2019; a tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute per l'esercizio dell'attività.

Il trattamento non concorre alla formazione del reddito e non dà luogo all'accredito della contribuzione figurativa, né al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare ed è pari:

- agli importi massimi mensili del trattamento di CIG per i lavoratori dipendenti;
- a 40 euro netti al giorno per i lavoratori autonomi.

Per espressa previsione il beneficio è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale e di assegno ordinario concessi, per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021, a seguito dell'emergenza epidemiologica dalla stessa legge in commento,



nonché con le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale e dagli altri Fondi di solidarietà bilaterali.

La domanda deve essere presentata all'INPS:

- **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, a pena di decadenza, per i lavoratori subordinati;
- **entro il 30 settembre 2021** per i lavoratori autonomi.

Il beneficio è attribuito nei limiti di spesa previsti, pertanto l'INPS provvede al monitoraggio e, qualora dagli esiti dello stesso emerga che il raggiungimento del limite anche in via prospettica, l'Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.

7. SOSPENSIONE DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO – commi 309-311

Come si ricorderà l'articolo 46 del DL n. 18/2020 aveva previsto che a decorrere dalla sua entrata in vigore - 17 marzo 2020 - era precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di licenziamento di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e nello stesso periodo erano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020 (**cf. circolare INAPA n. 9 del 18 marzo 2020**).

Successivamente la legge di conversione del DL n. 18/2020, il DL n. 34/2020, il DL 104/2020 e da ultimo il DL n. 137/2020 hanno esteso il suddetto periodo disponendo che il divieto di licenziamento operi fino al 31 gennaio 2021, inserendo la preclusione per il datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Ora, il comma 309 dell'articolo 1 in commento estende **fino al 31 marzo 2021** il periodo entro il quale resta preclusa al datore di lavoro la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo; allo stesso modo, restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, *“fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto”*.

Il successivo comma 310 dispone che fino alla stessa data del 31 marzo 2021 il datore di lavoro, *indipendentemente dal numero dei dipendenti*, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Infine, secondo quanto stabilito nel comma 311, la preclusione dal recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo non trova applicazione nelle seguenti ipotesi di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento;



- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al suddetto accordo.

La norma specifica che in tale ultimo caso gli interessati possono beneficiare dell'indennità di NASpl, come già disposto dal DL n. 137/2020 (*cf. circolare INAPA n. 65 del 2 dicembre 2020*).

La scrivente avrà cura di fornire gli opportuni aggiornamenti per i singoli argomenti trattati, in relazione alle varie disposizioni che verranno adottate.

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE

(Anna Giannini)

Allegati: stralcio della legge 30 dicembre 2020, n. 178, scheda riepilogativa dei requisiti d'accesso vigenti fino al 2011, adeguati all'incremento della speranza di vita.